

**OBIETTIVO SICUREZZA**

Per. Ind. TALENTI MASSIMILIANO

**SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO,
RILEVAZIONI STRUMENTALI AMBIENTALI,
"RILEVAZIONE DEL RUMORE"**

Via del Giardino n°7 - 01014 - Montalto di Castro (VT)
Studio in via Giulio Cesare n.17 Montalto di Castro (VT)
Tel./fax 0766/897026 cell. 0339/4684390
Partita I.V.A. 01553330562
C.F. TLNMSM69M08F419W



**RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MONTALTO DI CASTRO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Montalto di Castro li 22/10/2009

INDICE

Premessa	3
Definizioni	4
Quadro normativo di riferimento	9
Provvedimenti e azioni per la tutela dell'inquinamento acustico – Competenze del Comune	10
Classificazione in zone acustiche del territorio	
Indicazioni generali e criteri seguiti	14
Individuazione della classe I	16
Individuazione delle classi II, III e IV	16
Individuazione delle classi V e VI	17
Zone particolari (aree e infrastrutture ferroviarie, viabilità, aree di cava, centrali fotovoltaiche)	18
Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto.	22
Criticità punti sensibili	23
Procedure per l'adozione della classificazione acustica del territorio comunale	24
Allegati	26

PREMESSA

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e la Legge n.18/2001 della Regione Lazio si propongono, tra gli obiettivi, l'integrazione degli aspetti di tutela ambientale degli strumenti urbanistici pianificatori e il rilancio del ruolo dei comuni quali soggetti preposti nell'azione per la tutela dall'inquinamento acustico nella gestione delle politiche ambientali.

Appare quindi evidente, diversamente da quanto contenuto in altre leggi ambientali, come i comuni, in questo quadro normativo, vengano posti al centro delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico e nella gestione delle politiche ambientali.

Uno dei primi passi per il raggiungimento degli scopi previsti dalle norme e a carico dei comuni è quello di dividere e identificare acusticamente il territorio comunale in classi acustiche (definita successivamente come "classificazione acustica del territorio") al fine di permettere una chiara individuazione territoriale dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a ogni ambito territoriale analizzato, di consentire valutazioni connesse con il controllo degli organi competenti e definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione per il nuovo.

In sostanza la classificazione acustica, ancorché atto dovuto dalla normativa vigente, rappresenta una opportunità per le amministrazioni locali di regolamentare l'uso del territorio, oltre che in base agli strumenti urbanistici anche sulla base dell'impatto acustico nella tutela degli insediamenti abitativi, delle scuole, degli ospedali, delle aree protette e più in generale delle zone ,edifici o insediamenti sia civili che produttivi o di servizi che per loro destinazione richiedono una particolare protezione dal rumore.

L'Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione parametri per l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche ed agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità in relazione alle peculiarità delle singole aree.

La legislazione specifica in materia mira in prima battuta al "*blocco in crescita*" dei livelli di rumore esistente e successivamente, in periodi a medio e lungo termine, al raggiungimento, attraverso una riduzione, di "*livelli acustici di qualità*".

I periodi da considerare per raggiungere i risultati di "qualità", dipendono anche dalla fattibilità e dalla riuscita delle eventuali bonifiche acustiche; il raggiungimento della qualità è quindi variabile in funzione di numerosissimi elementi.



Per raggiungere tale scopo la legislazione prevede dei provvedimenti di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

Rientrano in tale ambito:

- le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione della sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili

Sono stabilite dunque le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

DEFINIZIONI.

Ai fini delle presenti Norme Tecniche si definisce:

- (a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- (b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 81/08, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- (c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- (d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione sopra (lettera c);



(e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; (limiti stabiliti Vedi TABELLA B)

(f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; (limiti stabiliti Vedi TABELLA C)

(g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; La Tabella C rappresenta anche i valori di attenzione quando siano riferiti al tempo a lungo termine T_L in ciascun tempo di riferimento. E' possibile anche la misura di una sorgente specifica per la durata di un'ora : in questo caso i citati valori sono aumentati di 10 dB(A) nel Tempo di riferimento diurno e di 5 dB(A) nel Tempo di riferimento notturno. Questo secondo metodo è utilizzabile per le sorgenti non stazionarie. Il superamento dei valori di immissione costituisce violazione sanzionabile da parte degli organi di controllo regionali, provinciali e comunali. Il superamento dei valori di attenzione, anche secondo uno solo dei due modi di misura, produce l'obbligo della realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico.

(h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi sull'inquinamento acustico. (limiti stabiliti Vedi TABELLA D)

I valori di cui alle lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

I valori limite di immissione sono distinti in:

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A', $Leq(A)$, parametro fisico adottato per la misura di rumore.

Classi di destinazione d'uso del territorio

Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/1997 in attuazione della Legge Quadro n°447/95 vengono individuate le seguenti classi:

TABELLA A – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree particolarmente protette nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. In particolare rientrano nella classe I le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, ecc.</i>
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali</i>
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</i>
<i>Classe IV – Aree di intensa attività umana</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie</i>
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i>
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	<i>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di abitazioni</i>

TABELLA B : Valori limite di EMISSIONE - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06.00/22.00)	Notturmo (22.00/06.00)
-		
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	55	45
<i>Classe IV – Aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	65	65

. I limiti di emissione sono quindi riferiti alla singola sorgente e non sono applicabili all'interno delle aree di classe VI.

TABELLA C : Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06.00/22.00)	Notturmo (22.00/06.00)
-		
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	60	50
<i>Classe IV – Aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

TABELLA D : Valori di QUALITA' - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPO DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06.00/22.00)	Notturmo (22.00/06.00)
-		
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	<i>47</i>	<i>37</i>
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	<i>52</i>	<i>42</i>
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	<i>57</i>	<i>47</i>
<i>Classe IV – Aree di intensa attività umana</i>	<i>62</i>	<i>52</i>
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	<i>67</i>	<i>57</i>
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	<i>70</i>	<i>70</i>

I valori di qualità non sono dei limiti che comportino violazioni da parte di sorgenti specifiche, essi rappresentano un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere entro un periodo da definire successivamente. I valori di qualità vanno quindi correlati agli strumenti di pianificazione del territorio, mezzi indispensabili per raggiungere i risultati prefissi.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono:

- ◆ DPCM 1/3/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- ◆ DLGS del 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della strada.
- ◆ DPR del 16 dicembre 1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- ◆ Legge n. 447 del 26/10/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico.
- ◆ DM 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
- ◆ DPCM 18/9/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.
- ◆ DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- ◆ DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- ◆ DM 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- ◆ DPCM 31/3/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in
 - ◆ acustica.
 - ◆ DPR 18/11/98 Regolamento recante norma di esecuzione dell'articolo 11 della 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante
 - ◆ da traffico ferroviario.
 - ◆ L.R. (Lazio) n.18 del 03/08/2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del
 - ◆ territorio -modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999 n.14
 - ◆ D.P.R. n°142 del 30/03/2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare...
 - ◆ Documento A.P.A.T. -Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici-"Linee Guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali".

Data la complessità e la specificità dei provvedimenti in materia di difesa dall'inquinamento acustico queste norme tecniche sono configurate come norme tecnico -normative -metodologiche che prendono inoltre, spunto dai diversi contributi sull'argomento pubblicati in letteratura.

Tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti citati all'interno delle presenti norme tecniche si intendono recepiti integralmente con le successive modifiche e integrazioni alla data di adozione della zonizzazione acustica e si intendono recepiti nelle loro modifiche non sostanziali.

PROVVEDIMENTI E AZIONI PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO – COMPETENZE DEL COMUNE

Le competenze del Comune di Montalto di Castro, così come indicato sia nell'articolato della Legge Quadro 447/95 che nella L.R. 18/2001 si attuano attraverso i seguenti atti ed azioni che si elencano in modo non esaustivo:

1. la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi del punto sopra;
3. la coerenza con la classificazione acustica dei progetti di piano di futura adozione.
4. l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali;
5. l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico,
6. prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;
7. la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
8. le attività di controllo sull'osservanza:
 - a. delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b. della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, il quale recita:”
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. *6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.”*

c. della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;

9. il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;

10. per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

11. la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio:

a. delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b. dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al punto sopra;

c. dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;

12. la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 447/1995:

13. l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;

14. l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;

15. l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

Conseguentemente all'entrata in vigore delle presenti norme di attuazione e per ottemperare agli adempimenti che ne conseguono,

saranno adeguati i regolamenti locali edilizio, di igiene e sanità, di polizia municipale e ogni altro regolamento coinvolto, prevedendo

apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni

sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.



Il Regolamento edilizio potrà prevedere i casi in cui è possibile l'ipotesi di una dichiarazione di conformità prestazionale nella forma di asseverazione redatta da tecnico competente, dotato dei requisiti di professionalità e dell'abilitazione di cui al DPCM 31/3/1998.

Nelle more dell'approvazione dei vari regolamenti le attività e i procedimenti dell'Amministrazione Comunale dovranno comunque rispettare la normativa generale cogente in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Contemporaneamente potranno essere emanati appositi atti amministrativi contingenti per la parte di competenza quali ordinanze e determinazioni dirigenziali destinati a disciplinare aspetti puntuali che necessitano di disposizioni prescrittive specifiche.

Inoltre oltre alla rispondenza ai requisiti sopra richiamati, secondo quanto disposto dall'articolo 8 commi 1,2 e 3 della Legge 447/95 (disposizioni in materia di impatto acustico) *“1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.*

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o

impianti rumorosi:

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.



3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE DEL TERRITORIO

Indicazioni generali dei criteri seguiti

La *classificazione in zone acustiche del territorio del Comune di Montalto di Castro* individua delle zone “omogeneamente acustiche” di territorio per le quali si richiede il non superamento, da parte di sorgenti di rumore, dei livelli sonori prestabiliti quali i *valori limite di emissione, valori limite immissione e valori di attenzione* (come sopra specificati) ed a favorirne la diminuzione fino al raggiungimento dei *valori di qualità* in una prospettiva a medio e lungo termine.

Molti sono stati gli elementi da valutare che in fasi successive hanno portato alla proposta finale di attribuzione delle “*classi acustiche*” alle diverse zone del territorio.

Si è iniziato assegnando classi acustiche in base alle destinazioni d’uso del territorio attuali o definite nello strumento urbanistico vigente ed in approvazione considerando fattori quantitativi come la presenza di attività commerciali, artigianali, la densità di popolazione, il volume del traffico la presenza di infrastrutture di trasporto, i nuovi insediamenti previsti e dei dati ISTAT

Successivamente , tenendo conto delle richieste dell’amministrazione comunale di considerare la classificazione acustica precedentemente adottata, l’effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione topografica esistente, in modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso la riunificazione di quelle zone acusticamente omogenee, della realtà comunale e di fattori consolidati (che non potranno essere modificati se non nel lungo periodo perché hanno una notevole rigidità. Si tratta delle infrastrutture di trasporto, della concentrazione di esercizi commerciali, e dell’ingente quantitativo di persone, mezzi, ecc. che dai comuni e regioni limitrofe si riversa , nel periodo estivo, sul territorio), si è giunti alla attuale proposta di classificazione in zone acustiche del territorio del Comune di Montalto di Castro.

La definizione del confine delle classi segue, ove possibile, una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato o comunque facilmente determinabile, utilizzando in via prioritaria quanto stabilito nel vigente Piano Regolatore Generale e le sue varianti che prevalgono su quelle indicate dagli elaborati grafici della classificazione acustica.

, dette fasce di rispetto o *fasce cuscinetto*, allo scopo di permettere all’energia sonora di disperdere una parte sufficiente della sua energia. La collocazione di queste fasce varia da un caso all’altro e verrà meglio illustrata nel paragrafo riguardante i criteri seguiti.

Nella delimitazione delle zone acustiche è stato ricercato il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”) ciò ha portato alla realizzazione delle fasce di decadimento sonoro dette *fasce cuscinetto*, di classe intermedia, di ampiezza tra i 20 e i 100m secondo la zona, sufficienti, in linea di massima al relativo



abbattimento fisico del rumore. Queste fasce sono state inserite ad esempio quando nella realtà della città costruita si siano consolidate aree produttive o di intensa attività umana, adiacenti ad es. a altre residenziali

Le fasce cuscinetto sono inserite seguente le seguenti regole generali:

- non sono state inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- non sono state inserite un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;

Le fasce cuscinetto sono state inserite secondo le seguenti modalità operative:

- accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'internodi entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.
- accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato al punto precedente. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 20 metri).



Individuazione della classe I

La classe I comprende le aree particolarmente protette nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. In particolare rientrano nella classe I le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, in cui la quiete rappresenta un elemento indispensabile, ecc.

La classe I è stata assegnata;

all'area delimitata che ricade nel territorio comunale del parco naturale del Oasi del WWF,, intorno a tale area dove non delimitata da strade o confini è stata attribuita una fascia cuscinetto di 50 metri.

agli edifici scolastici comunali e privati tra cui;

- l'asilo nido del capoluogo situato in località Arcipretura
- la scuola materna del capoluogo in via Giulio cesare
- la scuola media del capoluogo in via Giulio Cesare
- la scuola elementare di via Alessandrini a Montalto
- le scuole della frazione di Pescia Romana situate in via della Marzola
- la casa di riposo per anziani situata in località Rompicollo

intorno a tali aree è stata attribuita una fascia cuscinetto variabile a partire dal confine dell'edificio:

Individuazione delle classi II, III e IV

Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza o prevista realizzazione di centri commerciali, supermercati ed altre attività commerciali similari, comunque caratterizzate da intensa attività umana, tutti gli stadi, centri sportivi comunali, gli stabilimenti balneari, il campo di tiro al piattello, l'area di raccolta differenziata in località Quarto del Maglione e le aree per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono state inserite in classe IV.

Il solo centro sportivo adiacente la scuola media del capoluogo in via Giulio Cesare (ad uso quasi esclusivo di questa) è in classe III con funzione di fascia cuscinetto a protezione della struttura educativa.



A Montalto di Castro le aree intorno a via Aurelia-Tarquinia, il “Viale di Montalto”, il piazzale Gravisca, via Gravisca, piazzale e parte di via Tirrenia sino ai locali del “museo” con le relative abitazioni limitrofe, vista la presenza di attività commerciali, uffici oltre all’elevata presenza di persone e traffico veicolare sono stati inseriti in classe IV.

A Marina di Montalto di Castro l’area compresa tra la costa lungo il lungomare di Montalto Marina, viale Harmine, parte di via Torre Marina, Via delle Tamerici, Via Arbea e Largo delle Terrazze comprese le case attigue sono stati inseriti in classe IV, vista la presenza di discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, luoghi di pubblico spettacolo, commerciali, campeggi, oltre all’elevata presenza di persone e traffico veicolare, oltre alla vicinanza della spiaggia che nel periodo diurno/estivo condiziona la “*rumorosità ambientale*” della zona.

I campeggi del territorio comunale, le aree di sosta camper e caravan sono state inserite nella Classe IV, vista la presenza elevata di persone, mezzi, attività rispetto al territorio occupato.

L’area adibita al Luna Park estivo, tra via Arbea, e via del Triangolo, il caseggiato denominato “Palazzi GT” intorno a Via Umbria, e la pineta comunale antistante sono state inserite in classe IV.

L’area del cinema all’aperto di Marina di Montalto di Castro è inserito in classe IV ed è contornato da una fascia cuscinetto che interessa parte delle abitazioni di via del Triangolo.

Il complesso dove sorge il supermercato, i bar, ristorante di Via delle Spugne è inserito in classe IV

La valle del Fiora a nord di Strada della Marina, compreso l’alveo del fiume Fiora, e parte delle aree poste sulla sponda Sud, i “bracci a mare”, e l’”area portuale” della piana attigua al fiume denominata “L’uliveto” sono state inseriti in classe IV vista la prevista realizzazione di attrezzature e servizi portuali. In tale area sono automaticamente inserite anche le strutture portuali da realizzare a mare.

Tutte le zone rurali boschi compresi visto l’uso costante di macchine agricole operatrici sono state inserite nella classe III.

Le aree lontane dai centri abitati dove sono presenti depuratori o centrali di smistamento elettrico sono state inserite in classe IV,

In classe II sono state inserite quelle aree dove la presenza di traffico, attività, e persone è limitata.



Individuazione delle classi V e VI

Queste due classi sono quelle dove dovrebbero collocarsi le aree produttive industriali in assenza (classe VI) o scarsa presenza (classe V) di abitazioni.

Per gli insediamenti produttivi si è innanzi tutto fatta una distinzione tra insediamenti posti in area urbana o in area extraurbana.

Quelli posti in area urbana è stata indicata una classe IV come previsto dalla Legge Regionale

Alle aree industriali extraurbane come l'area occupata dalla centrale elettrica di Montalto di Castro, sono state collocate in classe VI.

Nel caso delle aree industriali, ad esempio, il passaggio dalla classe VI alla classe V o IV è stato individuato all'esterno del macrolotto stesso, con l'interposizione d'aree cuscinetto di 100 metri, sia per non penalizzare le attività interne, sia perché generalmente le aree esterne sono a servizio d'aziende o appezzamenti agricoli disabitati o scarsamente abitati.

ZONE PARTICOLARI (AREE E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, VIABILITA', AREE DI CAVA, CENTRALI FOTOVOLTAICHE)

Aree e infrastrutture ferroviarie

Le infrastrutture ferroviarie sono regolamentate dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme d'esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/1995 n.447 in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" decreto che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Le disposizioni si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

In particolare vengono istituite delle fasce di rispetto delle linee ferroviarie che, seguono le relative disposizioni in merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre sorgenti sono disciplinate dalla Classificazione Acustica del territorio.



Le fasce di rispetto delle linee ferroviarie ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n.447 in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, seguono le relative disposizioni in merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre sorgenti sono disciplinate dalla Classificazione Acustica del territorio.

Le fasce di rispetto vengono così individuate: "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. • Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all’infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A ;la seconda più distante dall’infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

250 m per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98. All’interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Viabilità

Con l’emanazione del D.P.R. N. 142 del 30/3/2004 (G.U. N. 127 del 01/06/04) “Regolamento recante disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, N. 447” si completano i decreti di attuazione della legge 447/95. Il decreto riprende la definizione delle infrastrutture stradali riportata dall’articolo 2 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e sue successive modifiche:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;



E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

Come nel caso già trattato del rumore ferroviario, il legislatore fornisce disposizioni sia per le infrastrutture esistenti che per quelle di nuova realizzazione; i limiti previsti sono riportati rispettivamente nelle tabelle del decreto specifico. Come si può notare, per le infrastrutture già esistenti sono previste due fasce di pertinenza, di cui la A è quella più vicina all'infrastruttura e la B è quella più lontana.

Vale la pena ribadire che, all'interno delle fasce di pertinenza, sono validi due regimi di limiti: quelli di questo decreto per le infrastrutture stradali e quelli del PCCA per le altre attività. Al di fuori delle fasce di loro pertinenza, anche le strade dovranno sottostare ai limiti imposti dalla Classificazione Acustica.

Particolare è il caso delle strade locali e urbane di quartiere (di competenza comunale), i cui limiti devono essere conformi alla zonizzazione: nella fascia di pertinenza, però, tali infrastrutture saranno soggette ai soli limiti di immissione.

Per quanto attiene alla classificazione della rete viaria si è tenuto conto del D.P.R. 30/04/2004 n° 142 che definisce le infrastrutture stradali in:

A-autostrade

B-strade extraurbane principali

C-strade extraurbane secondarie

D-strade urbane di scorrimento

E-strade urbane di quartiere

F-strade locali

e distingue tra infrastrutture esistenti e infrastrutture di nuova realizzazione.

Per ciascuna tipologia di strada sono individuate fasce di pertinenza e limiti di immissione del rumore.

Tali fasce costituiscono "fasce di esenzione" rispetto al solo rumore generato dall'infrastruttura, fermi restando i limiti inerenti alla classificazione acustica della zona attraversata.

Il decreto prevede interventi per il rispetto dei limiti, interventi sul ricettore, interventi di monitoraggio e di risanamento.

Per le strade esistenti e assimilabili sono previsti i valori della tabella 2 allegata al D.P.R. 142/2004 che riporta:

Tipo di Strada (secondo codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole(*) ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno db(A)	Notturmo db(A)	Diurno db(A)	Notturmo db(A)
A-autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B-Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C-Extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 80	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D-urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E-urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.5 comma 1, lettera a) della legge 447/1995			
F-locale		30				

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

Aree di cava

L'attività estrattiva è considerata attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione, nonché dai relativi atti progettuali.



La Classe VI, per le attività estrattive è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva, oppure -in assenza -solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la Classificazione temporanea di attività estrattiva e torna vigente la classe acustica di PRG.

Il passaggio dalla classe VI alle classi inferiori è da realizzarsi mediante l'interposizione d'aree cuscinetto di 100 metri a partire dal perimetro esterno dell'area di cava, sia per non penalizzare le attività interne, sia perché generalmente le aree limitrofe sono a servizio d'aziende o appezzamenti agricoli non densamente abitati.

Centrali fotovoltaiche

Le centrali fotovoltaiche, intese come impianti destinati alla vendita dell'energia prodotta e poste in aree non abitate, vengono classificate in Classe IV durante tutto il loro periodo di attività.

La Classe IV, per le centrali fotovoltaiche è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo durante il periodo di attività della centrale. Conclusasi l'attività di produzione e vendita dell'energia elettrica, decade la Classificazione temporanea di attività estrattiva e torna vigente la classe acustica di PRG.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

L'Amministrazione Comunale del Comune di Montalto di Castro ha indicato le aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto. Tali sono inserite nella classe IV.

Le aree previste sono:

Per MONTALTO DI CASTRO:

- Il campo sportivo comunale, il centro sportivo comunale di Loc. Arcipretura;
- L'area dove è in via di completamento il Teatro in Piazza Tarquinia;
- Piazza Felice Guglielmi;
- Piazzale Gravisca;



- Piazza Alberto dalla Chiesa(*);
- Piazzale San Sisto(*);
- I giardini pubblici all'entrata del paese in via Castrense(*)).

Per MARINA DI MONTALTO DI CASTRO:

- L'area compresa tra Via Piave, Strada Litoranea ed il Carraccio del Fornello
- L'area destinata al Luna Park di via Arbea e la pineta comunale antistante;
- Il Piazzale Tirrenia;
- Il Piazzale Largo del Palombaro;
- Il Piazzale del Tombolo;
- Il Piazzale del Sole;

Per PESCIA ROMANA

- Piazza delle Mimose;
- Piazzale Chiarone;(*)
- Piazza del mercato di Via dei Rimissini
- Il campo sportivo comunale della frazione.

All'interno della centrale Enel è stata inserita anche l'area che è utilizzata per spettacoli temporanei durante il periodo estivo. Naturalmente questa area è da considerarsi in classe VI e non in classe IV come le altre aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto sopra indicate.

(*)Le aree a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, poste nei pressi dei siti sensibili quali scuole ed asili, e precisamente Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, i giardini pubblici all'entrata del paese in via Castrense, piazzale San Sisto, a Montalto di Castro e il piazzale ad angolo tra Via della Marzola e Via del Fontanile Vecchio a Pescia Romana è previsto che vengano utilizzate per tali manifestazioni solo al di fuori dell'orario scolastico

Sono state individuate nel Capoluogo, per la vicinanza a strutture viarie e zone di classe molto più elevata, dei punti sensibili dove si presume una criticità acustica con il relativo superamento dei limiti di zona. I punti individuati sono le scuole comunali, l'asilo nido e la casa di riposo.

In questi casi la quantificazione dell'inquinamento acustico e del danno ambientale che ne deriva deve essere effettuata mediante rilievi strumentali fonometrici e successivamente, se necessario intraprendere opportune azioni di risanamento.

PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE



Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R.n°18/01, sulla base dei criteri generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della medesima legge.

La proposta preliminare è trasmessa alla Regione, alla provincia ed ai comuni confinanti ed è depositata, per sessanta giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'albo pretorio del comune.

Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma precedente, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune. Entro i successivi trenta giorni, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei comuni confinanti in riferimento al divieto di cui all'articolo 7, comma 5 della L.R. n°18/01, il comune convoca una conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ovvero, qualora la conferenza di servizi non sia stata convocata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma precedente, il comune adotta la classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, qualora convocata, e delle osservazioni presentate ai sensi del citato comma precedente, che siano state accolte dal comune.

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità sopra indicate, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale (PUCG) e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali (PUOC).

In sede di verifica del PUCG o di sue varianti e dei PUOC ai sensi degli articoli 33, comma 3 e 42, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, la provincia verifica, altresì, il coordinamento degli strumenti urbanistici stessi con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale.

Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.



ALLEGATI

Alla presente sono allegati:

- ◆ · tavola 1 – CLASSIFICAZIONE TERRITORIO NORD Scala 1:10000
- ◆ · tavola 2 – CLASSIFICAZIONE TERRITORIO SUD Scala 1:10000
- ◆ · tavola 3 – CLASSIFICAZIONE CAPOLUOGO Scala 1:4000
- ◆ · tavola 4 – CLASSIFICAZIONE MARINA DI MONTALTO Scala 1:4000
- ◆ · tavola 5 – CLASSIFICAZIONE FRAZ. PESCIA R. Scala 1:4000
- ◆ · tavola 6 – CLASSIFICAZIONE LITORALE PESCIA R. Scala 1:4000

La disciplina della classificazione acustica del territorio comunale è dettata dall'insieme delle previsioni di testo e di quelle grafiche contenute negli elaborati di Piano sopraccitati.

In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola a maggior dettaglio. In caso di contrasto fra elaborati progettuali e norme di attuazione prevalgono queste ultime.

Per la resa grafica delle mappe si sono seguite le indicazioni Regionali, utilizzando i colori e non i retini.